



BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA: LA LEGGE

I IP CROTTO CAURGA

CHIAVENNA 11 FEBBRAIO 2020

d.ssa Elvira Antonelli

Sostituto Procuratore della Repubblica - Sondrio

LE DEFINIZIONI

BULLISMO approvata al Senato la legge che lo regolamenta con la previsione dell'inserimento nel reato di atti persecutori 612 bis cp le "condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione".

CYBERBULLISMO

CYBERBULLISMO

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 in vigore dal 18/06/2017


art.1 qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.



Ricerca **IPSOS per Save the Children Onlus Italia 2013** commissionata per studiare e comprendere l'uso della Rete da parte dei giovanissimi, i rischi e la relativa percezione da parte loro.

La raccolta dei dati ha reso possibile delineare che tipo di uso i ragazzi fanno di Internet e dei nuovi media nel suo insieme:


- il **50%** dei ragazzi intervistati naviga in rete per almeno 4 ore al giorno;
- di questi il **20%** naviga tra le 5 e le 10 ore al giorno
- il **74%** dei ragazzi intervistati aggiorna la propria pagina Facebook tutti i giorni



*Il bullismo è sempre esistito ma secondo i giovanissimi **internet e il cellulare aggravano la situazione** e rendono ancora più difficile per le "vittime" affrontare il problema perché:*


- 1) gli episodi di bullismo "virtuali" sono molto più dolorosi di quelli reali (**83%**)*
- 2) non ci sono limiti a quello che si può dire e fare (**73%**)*
- 3) per molti di loro la paura è che il maltrattamento possa avvenire continuamente a ogni ora del giorno e della notte (**57%**)*
- 4) o non finire mai (**55%**)*

Il 45% dei ragazzi che fanno i bulli a scuola viene condannato per tre diversi crimini entro i 24 anni di età



Tra i motivi per cui i ragazzi vengono presi di mira sui social network troviamo:

- 1) le caratteristiche fisiche (67%)**
- 2) la timidezza o se apparentemente "poco sveglio" (67%)**
- 3) se femmina, perché considerata brutta (59%)**
- 4) l'orientamento sessuale (56%)**
- 5) le idee e gusti in fatto di musica, abbigliamento, altro (48%)**
- 6) se maschio, perché considerato brutto (46%)**
- 7) se straniero (43%)**



indagine “**Osservatorio adolescenti**” presentata da **Telefono Azzurro e DoxaKids** nel mese di **novembre 2014**, condotta su oltre 1500 studenti di scuole italiane di età compresa tra gli 11 e i 19 anni:

il cyberbullismo è un fenomeno ben noto ai ragazzi:

- **l'80,3%** degli intervistati ha sentito parlare di cyberbullismo;
- 2 su 3 (**39,2%**) conoscono qualcuno che ne è stato vittima,
- **1 su 10 ne è stato vittima** (10,8% degli intervistati; il 9,1% dei ragazzi ed il 12,6% delle ragazze).

I ragazzi che sono stati vittime di cyberbullismo esprimono più frequentemente manifestazioni di disagio, quali difficoltà a dormire e poca voglia di mangiare, ma anche vissuti di solitudine e scarsa gratificazione nelle relazioni interpersonali, come ad esempio il timore di essere derisi dagli altri.

CYBERBULLISMO

Willard (2004) categorizza il cyberbullismo in :

8 specifiche tipologie di comportamento

il flaming: invio di messaggi volgari e aggressivi ad una persona tramite gruppi on-line, e-mail o messaggi

l' on-line harassment: invio di messaggi offensivi in modo ripetitivo utilizzando sempre la messaggistica istantanea;

il cyber- stalking: persecuzione attraverso l'invio ripetitivo di minacce;


la denigration: pubblicazione di pettegolezzi, dicerie sulla vittima per danneggiarne la reputazione e isolarla socialmente;

il masquerade, ovvero l'appropriarsi dell'identità della vittima creando danni alla sua reputazione;

l'outing, rivelazione di informazioni personali e riservate riguardanti una persona;

l'exclusion, escludere intenzionalmente una persona da un gruppo on-line;

il trickery, ingannare o frodare intenzionalmente la persona



Art. 2 LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 **Tutela della dignita' del minore**



1. Ciascun minore ultraquattordicenne, ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita' del minore che abbia subito taluno degli atti di cui **cyberbullismo** come definito dalla legge ,
puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC

Diritto all'oblio

Il diritto dell'individuo ad essere dimenticato: diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad un notizia già resa di dominio pubblico

diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati

diritto particolarmente rilevante se l'interessato ha dato il consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare questo tipo di dati personali, in particolare da Internet.

il 27.04.2016 il **Parlamento Europeo** in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea **ha approvato** con Regolamento UE 2016/679 **il Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come GDPR (General Data Protection Regulation)** applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018

all'art 17 sancisce il diritto alla riservatezza, alla cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo e il dovere del titolare del trattamento di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali

Gli artt 2 e 3 LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 hanno recepito



Qualora, **entro le ventiquattro ore successive** al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere **all'oscuramento, alla rimozione** o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere **analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali**, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza da CC BY-SA-NC

Art. 4 LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 prevede

- **adozione di Linee di orientamento** per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico del cyberbullismo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con la collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni.
- **formazione dei docenti e individuazione** fra essi **di un referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio

Coinvolgimento SCUOLA

Art. 5 LEGGE 29 maggio 2017, n. 71

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

E' previsto che il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

I regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilita' sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.

.

Art. 7 LEGGE 29 maggio 2017, n. 71


Ammonimento del Questore

Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli (594) 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice della privacy, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la **procedura di ammonimento** prevista per i reati di atti persecutori (stalking)

il Questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale.

Gli **effetti** dell'ammonimento **cessano al compimento della maggiore eta'**.

I reati a mezzo cyber



Insulti, offese e voci diffamatorie sui social network	Art.594 cp ingiuria abrogata nel 2016 Art.595 cp diffamazione	Reclusione fino a un anno
Creazione di un profilo <i>fake</i> [falso] (<i>ad es.</i> in nome di una compagna) e insulti ad altri	Art.494 cp sostituzione di persona Art.595 – diffamazione	Reclusione fino a un anno Reclusione fino a un anno (casi più gravi fino a tre anni)
Ingresso in un'email o in un profilo di un social network dopo aver carpito la password di un compagno e fare modifiche	Art.615 ter cp accesso abusivo a sistema informatico Art.616 cp violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza	Reclusione fino a tre anni (casi più gravi fino a otto anni) Reclusione fino a un anno (casi più gravi fino a tre anni)
Pubblicazione su un social o invio con lo smartphone di filmati o foto procurati o detenuti ritraenti atti sessuali in cui sono coinvolti minori	Art.600 ter cp pornografia minorile Art. 600 quater cp detenzione di materiale pornografico	Reclusione fino a cinque anni Reclusione fino a tre anni o multa non inferiore a 1549 euro
Scattare foto ai compagni e senza il loro permesso pubblicarle sui social network	Art.615 bis cp interferenze illecite nella vita privata	Reclusione fino a quattro anni
Minacce gravi e reiterate anche a mezzo email, cellulare o social	Art.612 cp minaccia Art.612 bis cp atti persecutori	Reclusione fino a quattro anni
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	Art. 612 ter cp « Revenge porn »	Reclusione fino a sei anni e multa fino a 15mila euro

Le norme di procedura

- **ammonimento del Questore**
- **vittima vulnerabile e riconoscimento dei diritti della vittima**
 - **all'informazione (artt. 3-7);**
 - **di accedere ai servizi di assistenza legale (artt. 8-9);**
 - **di partecipare al procedimento penale (artt. 10-17);**
 - **di ricevere protezione, individualizzata a seconda di eventuali, specifiche esigenze di tutela (18-23)**
- **acquisizione delle dichiarazioni del minore vittima attraverso audizione protetta con assistenza psicologica nel rispetto delle le Convenzioni di Istanbul e di Lanzarote di tutela delle vittime di violenza**

La responsabilità dei minori

Per il nostro ordinamento l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al **quattordicesimo anno**.

E' necessaria la **“capacità d'intendere e volere”**

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenni possono ricadere anche su:

- **insegnanti e la scuola**: perché nei periodi in cui il minore viene affidato all'istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante. La responsabilità si estende ovviamente anche a viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola

Di questa colpa/responsabilità di può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Praticamente significa che deve essersi trattato di un caso fortuito, non prevedibile o non superabile con la normale attenzione e diligenza di fronte allo specifico evento

- **genitori**, perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all'età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola.

Se i genitori riescono fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere **esonerati dall'obbligo di risarcire il danno causato dal figlio.**

di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa. Qui va precisato che una condotta come ad esempio il cyber-bullismo, per sua definizione reiterata, difficilmente sarebbe considerata fatto repentino e imprevedibile, in virtù del quale si possa riconoscere l'esonero di responsabilità del genitore.

I rimedi

Tutti quelli che partecipano anche solo con un like o un commento diventano, di fatto, corresponsabili delle azioni del cyberbullo facendo accrescere la portata dell'azione; mettere un "like" su un social network, commentare o condividere una foto o un video che prende di mira qualcuno o semplicemente tacere pur sapendo, mette ragazzi e ragazze nella condizione di avere una responsabilità.

Ma d'altro canto sono proprio loro che possono "fare la differenza" perché la responsabilità è condivisa: il gruppo "silente" che partecipa senza assumersi la responsabilità, rappresenta, in realtà, anche l'elemento che può fermare una situazione di cyberbullismo. E questo appunto costituisce un gancio educativo.

E' solo un problema di educazione?

ricerca EU Kids Online 2019,


Il **58%** del campione afferma di non aver fatto nulla per difendere la vittima.

Circa il **35%** coloro che ignorano il problema sperando si risolva da solo".

solo il **10%** modifica le proprie impostazioni di privacy in seguito a un'esperienza negativa.

solo il **2%**, la percentuale di chi segnala contenuti o contatti inappropriati ai gestori delle piattaforme.

se si decide di rivolgersi a qualcuno, ci si indirizza ad amici (**47%**) o genitori (**38%**).



**l'autore di un atto di cyberbullismo o di bullismo
non sempre agisce in solitudine**

**anche il gruppo che vi assistete o che vi partecipa
silenziosamente concorre con il bullo/cyberbullo**


spesso i ragazzi non ne hanno consapevolezza,

**non credono o non sanno che stanno assumendo
indirettamente la responsabilità di ciò che vedono
e fanno**

questo provoca assenza di impegno

bisogna far capire ai giovani che

**Il gruppo deve avere un ruolo positivo nella
segnalazione e dissuasione delle condotte**





**Si possono “eliminare” foto e filmati
dal web?**



rimozione

Per i social più noti come fb/instagram ecc. in ambito comunitario

Il titolare può chiedere la **rimozione** motivata della immagine segnalandola direttamente al provider del social network – è discrezione dei social accettare

E' necessaria la denuncia alla Polizia Postale

ricordarsi di

- fornire in sede di denuncia il n. di indirizzo IP o dell'URL della pagina di pubblicazione della foto/filmato e lo screenshot della pagina; la rimozione al provider si chiede con decreto della Procura della Repubblica/Polposta con allegato il materiale fornito

NB. Salvare sempre la pagina indicante l'URL o l'indirizzo IP prima di chiedere la rimozione

oscuramento

Per i siti registrati fuori dalla Comunità europea

E' necessaria la denuncia alla Polizia Postale per chiedere l'oscuramento della pagina internet

ricordarsi di

- fornire in sede di denuncia il n. di indirizzo IP o dell'URL esatti della pagina di pubblicazione della foto/filmato e lo screenshot della pagina che saranno trasmessi al provider tramite decreto della Procura della Repubblica/Polposta con allegato il materiale fornito

NB. Salvare sempre la pagina indicante l'URL o l'indirizzo IP prima di chiedere la rimozione





Polizia di Stato

Contatti utili



Sezione Polizia Postale di Sondrio

Viale dell'Industria n. 1 - Tel. 0342/545527-28-29

www.poliziadistato.it

www.commissariatodips.it

<https://it-it.facebook.com/AgenteLisa>

<https://www.facebook.com/unavitadasocial>

sez.polposta.so@pecps.poliziadistato.it

STOP

CIAL

SCUOLA

Cyberbullismo

grazie